



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 99

Del 28/09/2007

OGGETTO: L.R. 40/2001 "GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE LA COMUNITA' MONTANA IN MATERIA DI CATASTO - ATTRIBUZIONE DELEGA"

Il giorno 28/09/2007 alle ore 21:10 ed in prosieguo il giorno alle ore
nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta Piantini Giuseppe nella sua qualità di Presidente F.F.

Al momento della seduta cui la trattazione della presente deliberazione ha inizio (Ore: 23:35 del
28/09/20) risultano (*) presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	Si	SASSOLI FEDERICO	Si
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	Si
VIGIANI MARIA TERESA	Si	CHECCACCI SERENA	No
MULINACCI GIUSEPPE	Si	BENDONI BARBARA	No
DETTI DOMENICO	Si	VITELLOZZI SANTINO	No
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	No
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	No
GORI CARLO	Si	VARRAUD GIAMPIERO	No
ZOCCOLA ASCANIO	Si	BARTOLINI ELISA	Si
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 15 Totale assenti 6

Assessori esterni presenti: Giovannini Alessandro

Funzionario verbalizzante dr. Massimo Zavagli in qualità di Segretario Generale
Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: SASSOLI FEDERICO GORI CARLO BARTOLINI ELISA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile Si

Allegati: Si

*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito all'inizio della trattazione dell'argomento. Le eventuali nuove entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

Oggetto: L.R. 40/2001 " Gestione Associata tramite la Comunità Montana in materia di Catasto – Attribuzione Delega"

Il Sindaco Ferruccio Ferri;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sul "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO in particolare l'art. 66 del predetto Decreto Legislativo 112/1998, che tra le funzioni conferite agli Enti Locali contempla quelle inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano, nonché la partecipazione dei Comuni al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando in proposito quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lett. h), dello stesso Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alle competenze dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni;

CONSIDERATO che a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "a decorrere dal 1° novembre 2007 i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite", restando in ogni caso esclusa "la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private";

RILEVATO che a tenore di quanto stabilito dall'art. 1, comma 197, della summenzionata Legge 296/2006, risulta demandata ad appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – previa proposta del Ministro per l'Economia e delle Finanze – la determinazione dei requisiti e degli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi "i livelli di qualità che i Comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli Enti Locali, nonché i termini di comunicazione da parte dei Comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali";

RICHIAMATO a tale proposito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 5 luglio u.s. e recante specifiche disposizioni in ordine alle modalità ed ai termini inerenti l'esercizio diretto, da parte dei Comuni, delle funzioni catastali decentrate, sulla scorta del tenore degli accordi sanciti nel Protocollo d'intesa siglato il 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ai sensi dell'art. 1, comma 197, della più volte menzionata Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PRESO ATTO che norma dell'art. 3 del precitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, i Comuni – in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica – possono assumere la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana di appartenenza, di una delle seguenti aggregazioni di funzioni:

- a) opzione di primo livello:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria e servizi di visura catastale;
 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
 4. riscossione erariale per i servizi catastali.
- b) opzione di secondo livello. Oltre ai servizi di cui alla lettera a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
 2. confronto, con gli atti di pertinenza del Comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del Territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;
 3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
 4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto terreni.
- c) opzione di terzo livello. Oltre ai servizi di cui alla lettera a):
1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto terreni;
 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti di ufficio;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bibbiena avvalendosi delle facoltà conferitegli dalle disposizioni legislative innanzi menzionate, nonché dallo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, intende gestire direttamente le funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, che si riassumono nelle attività appresso indicate:
 - a) consultazione della banca dati catastale unitaria e servizi di visura catastale;
 - b) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 - c) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
 - d) riscossione erariale per i servizi catastali.

- il Comune di Bibbiena fa parte della Comunità Montana del Casentino, con cui ha raggiunto apposito accordo – così come i Comuni di Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Talla, Subbiano e Capolona, che del pari ne fanno parte – per gestire direttamente, attraverso la Comunità Montana medesima, le funzioni catastali di cui alla predetta opzione di primo livello, come consentito – a prescindere dai corrispondenti requisiti dimensionali – dall'art. 6 del precitato DPCM, letto in combinato con le disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);

- a tenore delle disposizioni di cui all'art. 10 del ridetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, i Comuni sono tenuti ad inviare entro il 3 ottobre 2007

all'Agenzia del Territorio, sede centrale di Roma, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio Comunale recante l'indicazione delle modalità con cui intendono esercitare, dal 1^ novembre 2007, le funzioni catastali assegnate;

RICHIAMATI in proposito:

- l'art. 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";
- l'art. 10, comma 2, del più volte menzionato DPCM del 14 giugno 2007, a norma del quale i Comuni che intendono optare per l'esercizio in forma diretta associata – ovviamente anche per il tramite della Comunità Montana di appartenenza – delle funzioni catastali sono tenuti ad inviare all'Agenzia del Territorio, oltre che alla Prefettura-Agenzia Territoriale di Governo della provincia cui appartengono, gli atti richiesti dall'ordinamento vigente;

VISTO a tale riguardo lo schema di convenzione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, concernente la disciplina della gestione diretta associata da parte dei Comuni di Bibbiena, Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Chitignano, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Talla Subbiano e Capolona, per il tramite della Comunità Montana del Casentino, delle funzioni catastali riconducibili all'opzione di primo livello;

OSSERVATO che a mente delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a deliberare sulla materia di cui trattasi deve senz'altro essere ricondotta all'organo rappresentativo dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,

RECEPITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs.n.267 del 18/08/2000, parere allegato;

Formula la seguente proposta di deliberazione

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

DI assumere con decorrenza 1^ novembre 2007 – a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti alla materia di cui trattasi, la gestione e l'esercizio diretto e completo, attraverso la Comunità Montana del Casentino - così come consentito dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, nonché dal combinato delle disposizioni di cui all'art. 6 dello stesso DPCM ed all'art. 6 del protocollo di intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello che si riassumono nelle attività appresso indicate:

- a) consultazione della banca dati catastale unitaria e servizi di visura catastale;
- b) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
- c) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
- d) riscossione erariale per i servizi catastali.

Di approvare all'uopo l'unito schema di convenzione - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale -, diretto a disciplinare i rapporti al riguardo destinati ad intercorrere tra il Comune di Bibbiena, i Comuni di Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla, Capolona e Subbiano - che del pari hanno optato per identica soluzione operativo-gestionale, relativamente all'esercizio delle funzioni catastali - e la Comunità Montana del Casentino;

Di dare atto che per le ulteriori funzioni catastali, consistenti nelle attività specificate alla lettera b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del citato DPCM del 14 giugno 2007 la corrispondente gestione sarà affidata all'Agenzia del Territorio, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2 del più volte menzionato DPCM del 14 giugno 2007 ;

Di trasmettere copia della presente deliberazione - entro e non oltre il 3 ottobre 2007, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - all'Agenzia del Territorio-Sede centrale di Roma, in linea con quanto disposto in proposito dall'art. 10, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007;

Di trasmettere altresì all'Agenzia del Territorio-Sede centrale di Roma ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo - entro il 3 ottobre 2007 e sempre a mezzo raccomandata A.R. - copia della convenzione sottoscritta tra la Comunità Montana del Casentino, il Comune di Bibbiena ed i Comuni di Poppi Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla, Capolona e Subbiano inerente la gestione diretta, attraverso la stessa Comunità Montana del Casentino, delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, consistenti nelle attività di seguito specificate:

- a) consultazione della banca dati catastale unitaria e servizi di visura catastale;
- b) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
- c) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
- d) riscossione erariale per i servizi catastali.

Di prendere atto del contenuto della convenzione, avente durata decennale, che dovrà essere stipulata con l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 - quale risultante dall'Allegato A) al predetto DPCM -, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, delegando espressamente alla relativa sottoscrizione la Comunità Montana del Casentino ;

Di indicare conseguentemente nella Comunità Montana del Casentino il soggetto al quale destinare le risorse di propria competenza, spettanti in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

DI dare atto che i contenuti delle convenzioni da stipulare con la Comunità Montana del Casentino e con l'Agenzia del Territorio – per il tramite della stessa Comunità Montana Casentino - dovranno intendersi automaticamente adeguati alle disposizioni legislative od amministrative (queste ultime emanate a mezzo decreto) che dovessero sopravvenire in materia di decentramento ai Comuni delle funzioni catastali, senza dover procedere al riguardo all'adozione di nuove e specifiche deliberazioni da parte dell'organo rappresentativo di questo Ente;

STANTE l'urgenza del presente atto deliberativo, conseguente alla necessità che l'esecutività del medesimo – in ragione delle motivazioni anzidette, nonché dell'esigenza di trasmettere entro e non oltre il 1^ ottobre p.v. alla Regione Toscana (ai fini della richiesta degli incentivi a valere sulla Legge Regionale 40/2001, e s.m.i.) la convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali stipulata con la Comunità Montana del Casentino ed i Comuni di Bibbiena, Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaiolo, Ortignano-Raggiolo, Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla, Capoolona e Subbiano – risulti anteriore appunto alla data del 1^ ottobre 2007, con separata votazione resa nelle forme di legge dai presenti con il seguente esito:

Favorevoli: _____;

Contrari: _____;

Astenuti: _____,

il Consiglio Comunale ne delibera la immediata eseguibilità, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA,
ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA DEL
CASENTINO, DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI
ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. A), DEL DPCM 14
GIUGNO 2007 (OPZIONE DI PRIMO LIVELLO)

L'anno duemilasette, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana del Casentino, sita in Poppi alla Via Roma n. 203 – Ponte a Poppi, sono intervenuti:

- ***la Comunità Montana Casentino nella persona di Roberto Mariottini, nato a Castel San Niccolò il 28/05/1959 in qualità di Presidente,***
- ***il Comune di Bibbiena nella persona di ...omissis...***
- ***il Comune Capolona, nella persona di ...omissis...***
- ***il Comune di Castel Focognano, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Castel San Niccolò, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Chitignano, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Chiusi della Verna, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Montemignaio, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Ortignano Raggiolo, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Poppi, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Pratovecchio, nella persona ...omissis...***
- ***il Comune Stia, nella persona di ...omissis...***
- ***il Comune Subbiano, nella persona di ...omissis...***
- ***il Comune Talla, nella persona ...omissis...***

Premesso

Che l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Che a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;

Che al riguardo l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, recante disposizioni in materia di "decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", ha ribadito la possibilità per gli stessi Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite "attraverso la Comunità Montana di appartenenza", stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità (cosiddette "opzioni di primo, di secondo e di terzo livello") e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;

Che è intendimento condiviso dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla assumere direttamente, attraverso la Comunità Montana del Casentino, di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. a), del ridetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

Che in proposito la Comunità Montana del Casentino ha manifestato la propria disponibilità a gestire per conto dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano,

Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla le funzioni catastali anzidette;

Che l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana del Casentino delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;

Che a norma dell'art. 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

Che ai fini della gestione delle funzioni catastali anzidette per conto dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla attraverso la Comunità Montana del Casentino, occorre pertanto necessariamente procedere alla stipula di apposita convenzione;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico Enti Locali, ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla mediante la Comunità Montana del Casentino, delle funzioni catastali dettagliatamente indicate al successivo art. 3.
2. I Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia,

Subbiano, Talla con la sottoscrizione del presente atto, delegano l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate all'art. 3 della presente convenzione, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Arezzo – ivi inclusa in primo luogo la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007-, alla Comunità Montana Casentino, che accetta.

Art. 2

Finalità

1. La gestione attraverso la Comunità Montana Casentino delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificato nell'art. 118 della Costituzione.
2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana del Casentino devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Art. 3

Funzioni

La gestione associata mediante la Comunità Montana del Casentino assicura l'esercizio delle funzioni catastali appresso indicate in dettaglio, corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, con decorrenza dal 1^a novembre 2007 – a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti alla materia di cui trattasi:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;

2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, ed in relazione anche a quanto previsto al paragrafo 17 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 23 luglio 2007, i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla manifestano formalmente al contempo l'impegno ad esercitare direttamente ed operativamente entro il 15 dicembre 2009, oltre alle funzioni specificate al precedente comma, del pari attraverso la Comunità Montana del Casentino - che accetta -, le funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), del summenzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, come di seguito dettagliatamente indicate:

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci - di seguito denominata "Conferenza" -, prevista dall'articolo 37 dello Statuto della Comunità Montana, oltre alle funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti funzioni:
 - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;

- b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione Toscana e dallo Stato;
 - c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
 - d) delibera il programma annuale delle attività da svolgere - di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
2. I Sindaci ed il Presidente della Comunità Montana possono delegare alla partecipare della Conferenza un Assessore o un Consigliere.
 3. La Conferenza è convocata dal Presidente.
 4. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, i Segretari, dipendenti dei Comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
 6. La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario, con il compito di redigere il verbale delle sedute.

Art. 5

Dotazione Organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Comunità Montana del Casentino. Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti che attualmente svolgono in Comunità Montana le funzioni di sportello decentrato del catasto e catastino consortile, inoltre quelli eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio a fronte della decisione dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della

Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla di esercitare attraverso la Comunità Montana del Casentino le funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM del 14 giugno 2007, oltre al personale eventualmente distaccato o comandato dai singoli Comuni

2. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato - anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando. Laddove si decida di adottare la modalità di *front-office* comunale, il comune direttamente interessato si impegna a mettere a disposizione i propri dipendenti per lo svolgimento dell'attività medesima. Le attività svolte dai dipendenti dei Comuni sono dirette e organizzate dal responsabile della gestione associata.
3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 6

Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 7

Costi e criteri di loro copertura

1. I costi inerenti la gestione del servizio saranno definiti dalla Comunità Montana tramite l'elaborazione di specifici budgets annuali. La Comunità Montana elaborerà altresì i relativi reports periodici e le relative rendicontazioni e consuntivi annuali.
2. Ai costi inerenti la gestione del servizio, esercitato secondo l'opzione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, verrà fatto fronte nel modo seguente:

- Attraverso risorse proprie della Comunità Montana del Casentino in sinergia con l'attuale catastino consortile e sportello catastale decentrato;

- Attraverso le eventuali risorse di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;
- Attraverso le risorse conseguenti all'incentivazione prevista dalla L.R. n. 40/2001;
- Attraverso ogni ulteriore incentivazione e contributi attivabili.

Qualsiasi ulteriore decisione e modifica che si renderà necessaria durante lo svolgimento del servizio verrà assunta dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla corrispondente stipula. La gestione associata sarà operativa dal 1^a novembre 2007 – a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti al decentramento ai Comuni delle funzioni catastali.
2. Il termine finale della presente convenzione, sino al quale la stessa esplicherà pienamente i propri effetti, è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione – avente durata decennale – che sarà stipulata tra la Comunità Montana del Casentino e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.
3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 9

Recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del DPCM emanato il 14 giugno 2007, l'eventuale recesso dalla presente convenzione potrà essere esercitato dalle parti contraenti esclusivamente tra il quattordicesimo ed il tredicesimo mese anteriore alla scadenza della convenzione stipulata tra la Comunità Montana del Casentino e l'Agenzia del Territorio, ed esplicherà i propri effetti a decorrere dalla scadenza di detta convenzione.

Art. 10

Disposizioni di rinvio

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 11

Disposizione Finale

1. Dalla data della stipula della presente convenzione cessa di operare la convenzione precedente per la gestione associata del Catasto tra la Comunità Montana ed i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.

Art. 12

Esenzione per bollo e registrazione

1. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

L.R.40/2001 " GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE LA COMUNITA' MONTANA IN
MATERIA DI CATASTO - ATTRIBUZIONE DELEGA -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 24 SETTEMBRE 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Donatella MORETTI

SERVIZIO URBANISTICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 24 SETTEMBRE 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Tullio CECCHERINI

0575507230



Comunità Montana del Casentino

Comunità Montana del Casentino zona G
Via Roma, 203 - 52013 Ponte a Poppi (Arezzo)
Tel. 0575 5071 - Fax 0575 507230E MAIL: cmc@casentino.toscana.it
URL: www.cmi-casentino.toscana.it
P.IVA 00277360517Prot. n. 18853/I.1^o

Ponte a Poppi li 28 settembre 2007

Al Sindaco del comune di Bibbiena

Al Sindaco del comune di Capolona

Al Sindaco del comune Castelfocognano

Al Sindaco del comune Castel San Niccolò

Al Sindaco del comune Chitignano

Al Sindaco del comune Chiusi della Verna

Al Sindaco del comune Montemignai

Al Sindaco del comune Ortignano Raggiolo

Al Sindaco del comune Poppi

Al Sindaco del comune Pratovecchio

Al Sindaco del comune Stia

Al Sindaco del comune Talla

→ U.F. SEG.
SIND.
SEG.
URB.
TRIB.

LORO SEDI

OGGETTO: Gestioni associate - delega Catasto

In relazione alla gestione associata in materia di funzioni catastali, si richiede di inserire quale parte integrante del dispositivo delle vostre delibere di Consiglio Comunale la seguente dizione: "di stabilire che l'impegno di cui all'art. 3, comma 4, della convenzione è subordinato alle decisioni in merito al passaggio dal livello a) al livello b) o c) che potranno essere assunte soltanto dai Consigli Comunali competenti, previa analisi costi benefici, e **senza alcun automatismo**, entro il 15 dicembre 2009."

Altresì si provvede ad inviare in allegato alla presente una modifica in ordine alla disciplina di cui all'Art. 7 - *Costi e criteri di loro copertura* il cui testo così modificato dovrà essere inserito in luogo di quello trasmesso con mail del 20 settembre.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott. Paola Grifagni -

Art. 7**Costi e criteri di loro copertura**

1. I costi inerenti la gestione del servizio saranno definiti dalla Comunità Montana tramite l'elaborazione di specifici budgets annuali. La Comunità Montana elaborerà altresì i relativi reports periodici e le relative rendicontazioni e consuntivi annuali.
2. Ai costi inerenti la gestione del servizio, esercitato secondo l'opzione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, verrà fatto fronte nel modo seguente:
 - Attraverso risorse proprie della Comunità Montana del Casentino in sinergia con l'attuale catastino consortile e sportello catastale decentrato;
 - Attraverso le eventuali risorse di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;
 - Attraverso le risorse conseguenti all'incentivazione prevista dalla L.R. n. 40/2007 ;
 - Attraverso ogni ulteriore incentivazione e contributi attivabili.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di attivazione delle opzioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b o c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, salvo la verifica sulla sostenibilità dei costi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Qualsiasi ulteriore decisione e modifica che si renderà necessaria durante lo svolgimento del servizio verrà assunta dalla Conferenza dei Sindaci all'unanimità.

Oggetto: L.r. 40/2001 "Gestione associata tramite la Comunità montana in materia di catasto – attribuzione delega"

Trattazione:

Inizio trattazione ore: 23:35

Il Consigliere Anziano, facente funzioni di Presidente del Consiglio, Sig. Piantini Giuseppe, introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco Sig. Ferri Ferruccio per l'illustrazione

Il Sindaco, Sig. Ferri Ferruccio, avuta la parola, richiama la normativa in materia di attribuzione agli Enti Locali delle funzioni catastali e come queste possano essere esercitate direttamente dai Comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti o, in difetto di tale requisito, in forma associata. Esplicita che, per quest'ultima ragione, la Comunità Montana si è attivata affinché il servizio catastale, attualmente gestito ad Arezzo, possa essere svolto in Casentino. Riferisce che l'attuazione dell'esercizio delle funzioni catastali è distinta su tre livelli (a, b e c) e come, stante le decisioni assunte nella conferenza dei Sindaci, si intenda per ora attivare solo il primo livello (a), rinviando gli eventuali successivi passaggi dopo aver conoscenza dei costi gestionali che questi potrebbero comportare. Comunica ancora che la Comunità Montana nella mattinata odierna ha inviato un fax ai Comuni interessati con il quale avanza due modificazioni ai documenti costituenti la proposta della deliberazione in esame, costituendo emendamenti alla stessa. Puntualizza che le modificazioni esprimono con maggiore chiarezza le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e anzi accennate. Fa presente che la convenzione avrà una durata decennale ma che, entro il quindici dicembre duemilanove, sarà riconsiderata l'eventuale attivazione dei livelli successivi, valutando i costi che verranno preventivati.

Il Consigliere Anziano, facente funzioni di Presidente del Consiglio, Sig. Piantini Giuseppe, chiarisce il contenuto degli emendamenti citati dal Sindaco Sig. Ferri Ferruccio, riferendo che, stante l'urgenza e l'assenza in questa sede dei Responsabili dei servizi, sugli stessi viene dato parere dal Segretario Comunale. Da', quindi lettura delle seguenti proposte di emendamento:

Emendamento n. 1 che prevede di inserire nel dispositivo della deliberazione il seguente periodo:

"Di stabilire che l'impegno di cui all'art.3, comma 4, della convenzione è subordinato alle decisioni in merito al passaggio dal livello a) al livello b) o c) per potranno essere assunte soltanto dai Consigli Comunali competenti, previa analisi costi benefici, e senza alcun automatismo, entro il 15 dicembre 2009:";

Segue la votazione dell'emendamento ottenendo 15 voti favorevoli (unanimità) espressi palesemente per alzata di mano da 15 presenti e votanti;

Emendamento n. 2 che prevede la sostituzione dell'art. 7 della convenzione con il seguente:

"Art. 7

Costi e criteri di loro copertura

1. I costi inerenti la gestione del servizio saranno definiti dalla Comunità Montana tramite l'elaborazione di specifici budgets annuali. La Comunità Montana elaborerà altresì i relativi reports periodici e le relative rendicontazioni e consuntivi annuali.

2. Ai costi inerenti la gestione del servizio, esercitato secondo l'opzione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, verrà fatto fronte nel modo seguente:

· Attraverso risorse proprie della Comunità Montana del Casentino in sinergia con l'attuale catastino consortile e sportello catastale decentrato;

· Attraverso le eventuali risorse di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

· Attraverso le risorse conseguenti all'incentivazione prevista dalla L.R. n. 40/2001;

· Attraverso ogni ulteriore incentivazione e contributi attivabili.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di attivazione delle opzioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) o c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, salvo la verifica sulla sostenibilità dei costi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Qualsiasi ulteriore decisione e modifica che si renderà necessaria durante lo svolgimento del servizio verrà assunta dalla Conferenza dei Sindaci all'unanimità.";

Segue la votazione dell'emendamento ottenendo 15 voti favorevoli (unanimità) espressi palesemente per alzata di mano da 15 presenti e votanti;

Il Consigliere Sig.ra Vigiani Maria Teresa, avuta la parola, esprime il proprio parere favorevole e propone che anche per questo servizio delegato vengano applicati gli indirizzi e i criteri già approvati dal Consiglio nei confronti degli altri servizi delegati;

Il Sindaco Sig. Ferri Ferruccio, avuta la parola, precisa che nella Conferenza dei Sindaci è stato deciso che i ragionieri dei Comuni si accordino per attuare il controllo di cui sopra in modo uniforme.

Il Consigliere Sig. Zoccola Ascanio, avuta la parola, dichiara il proprio voto contrario non condividendo l'ultimo degli emendamenti;

Il Consigliere Anziano, facente funzioni di Presidente del Consiglio, Sig. Piantini Giuseppe, sottopone al voto la proposta di deliberazione come sopra emendata;

Durante la trattazione dell'argomento:

- Esce l'Assessore esterno sig. Acciai Gian Maria (Ore 23:40);

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Udito l'andamento della trattazione dell'argomento, come in sintesi sopra riportata, contenuta nella registrazione digitale agli atti della Segreteria;

Recepiti gli emendamenti alla proposta di deliberazione siccome approvati all'unanimità dallo stesso Consiglio;

Visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con 14 voti favorevoli e 1 voto contrario (Consigliere sig. Zoccola Ascanio), espressi per alzata di mano da 15 presenti e votanti, non essendovi astenuti;

DELIBERA

Di approvare, per il titolo di cui alla premessa, la proposta di deliberazione, come emendata dallo stesso Consiglio, che di seguito si riporta nella parte dispositiva:

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

DI assumere con decorrenza 1^a novembre 2007 – a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti alla materia di cui trattasi, la gestione e l'esercizio diretto e completo, attraverso la Comunità Montana del Casentino - così come consentito dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, nonché dal combinato delle disposizioni di cui all'art. 6 dello stesso DPCM ed all'art. 6 del protocollo di intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello che si riassumono nelle attività appresso indicate:

- a) consultazione della banca dati catastale unitaria e servizi di visura catastale;
- b) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
- c) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
- d) riscossione erariale per i servizi catastali.

Di approvare all'uopo l'unito schema di convenzione - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale -, diretto a disciplinare i rapporti al riguardo destinati ad intercorrere tra il Comune di Bibbiena, i Comuni di Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla, Capolona e Subbiano - che del pari hanno optato per identica soluzione operativo-gestionale, relativamente all'esercizio delle funzioni catastali - e la Comunità Montana del Casentino;

Di dare atto che per le ulteriori funzioni catastali, consistenti nelle attività specificate alla lettera b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del citato DPCM del 14 giugno 2007 la corrispondente gestione sarà affidata all'Agenzia del Territorio, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2 del più volte menzionato DPCM del 14 giugno 2007 ;

Di trasmettere copia della presente deliberazione - entro e non oltre il 3 ottobre 2007, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – all'Agenzia del Territorio-Sede centrale di Roma, in linea con quanto disposto in proposito dall'art. 10, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007;

Di trasmettere altresì all'Agenzia del Territorio-Sede centrale di Roma ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo – entro il 3 ottobre 2007 e sempre a mezzo raccomandata A.R. - copia della convenzione sottoscritta tra la Comunità Montana del Casentino, il Comune di Bibbiena ed i Comuni di Poppi Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla, Capolona e Subbiano inerente la gestione diretta, attraverso la stessa Comunità Montana del Casentino, delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, consistenti nelle attività di seguito specificate:

- a) consultazione della banca dati catastale unitaria e servizi di visura catastale;
- b) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
- c) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
- d) riscossione erariale per i servizi catastali.

Di prendere atto del contenuto della convenzione, avente durata decennale, che dovrà essere stipulata con l'Agazia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 – quale risultante dall'Allegato A) al predetto DPCM -, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, delegando espressamente alla relativa sottoscrizione la Comunità Montana del Casentino ;

Di indicare conseguentemente nella Comunità Montana del Casentino il soggetto al quale destinare le risorse di propria competenza, spettanti in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

Di dare atto che i contenuti delle convenzioni da stipulare con la Comunità Montana del Casentino e con l'Agazia del Territorio – per il tramite della stessa Comunità Montana Casentino - dovranno intendersi automaticamente adeguati alle disposizioni legislative od amministrative (queste ultime emanate a mezzo decreto) che dovessero sopravvenire in materia di decentramento ai Comuni delle funzioni catastali, senza dover procedere al riguardo all'adozione di nuove e specifiche deliberazioni da parte dell'organo rappresentativo di questo Ente;

Di stabilire che l'impegno di cui all'art.3, comma 4, della convenzione è subordinato alle decisioni in merito al passaggio dal livello a) al livello b) o c) per potranno essere assunte soltanto dai Consigli Comunali competenti, previa analisi costi benefici, e senza alcun automatismo, entro il 15 dicembre 2009

Successivamente:

STANTE l'urgenza del presente atto deliberativo, conseguente alla necessità che l'esecutività del medesimo – in ragione delle motivazioni anzidette, nonché dell'esigenza di trasmettere entro e non oltre il 1^ ottobre p.v. alla Regione Toscana (ai fini della richiesta degli incentivi a valere sulla Legge Regionale 40/2001, e s.m.i.) la convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali stipulata con la Comunità Montana del Casentino ed i Comuni di Bibbiena, Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano, Talla, Capoolona e Subbiano – risulti anteriore appunto alla data del 1^ ottobre 2007, con separata votazione resa nelle forme di legge dai presenti con il seguente esito:

Presenti e Votanti 15;

Favorevoli: 14;

Contrari: 1 (Sig. Zoccola Ascanio);

Astenuti: 0,

il Consiglio Comunale ne delibera la immediata eseguibilità, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA,
ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA DEL
CASENTINO, DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI
ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. A), DEL DPCM 14
GIUGNO 2007 (OPZIONE DI PRIMO LIVELLO)

L'anno duemilasette, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana del Casentino, sita in Poppi alla Via Roma n. 203 – Ponte a Poppi, sono intervenuti:

- la **Comunità Montana Casentino** nella persona di Roberto Mariottini, nato a Castel San Niccolò il 28/05/1959 in qualità di Presidente,
- il **Comune di Bibbiena** nella persona di ...omissis...
- il **Comune Capolona**, nella persona di ...omissis...
- il **Comune di Castel Focognano**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Castel San Niccolò**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Chitignano**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Chiusi della Verna**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Montemignaio**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Ortignano Raggiolo**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Poppi**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Pratovecchio**, nella persona ...omissis...
- il **Comune Stia**, nella persona di ...omissis...
- il **Comune Subbiano**, nella persona di ...omissis...
- il **Comune Talla**, nella persona ...omissis...

Premesso

Che l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Che a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;

Che al riguardo l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, recante disposizioni in materia di "decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", ha ribadito la possibilità per gli stessi Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite "attraverso la Comunità Montana di appartenenza", stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità (cosiddette "opzioni di primo, di secondo e di terzo livello") e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;

Che è intendimento condiviso dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla assumere direttamente, attraverso la Comunità Montana del Casentino, di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. a), del ridetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

Che in proposito la Comunità Montana del Casentino ha manifestato la propria disponibilità a gestire per conto dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla le funzioni catastali anzidette;

Che l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana del Casentino delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;

Che a norma dell'art. 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

Che ai fini della gestione delle funzioni catastali anzidette per conto dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla attraverso la Comunità Montana del Casentino, occorre pertanto necessariamente procedere alla stipula di apposita convenzione;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

- 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico Enti Locali, ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla*

mediante la Comunità Montana del Casentino , delle funzioni catastali dettagliatamente indicate al successivo art. 3.

- 2. I Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla con la sottoscrizione del presente atto, delegano l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate all'art. 3 della presente convenzione, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Arezzo – ivi inclusa in primo luogo la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007-, alla Comunità Montana Casentino, che accetta.*

Art. 2

Finalità

- 1. La gestione attraverso la Comunità Montana Casentino delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificato nell'art. 118 della Costituzione.*
- 2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana del Casentino devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.*

Art. 3

Funzioni

La gestione associata mediante la Comunità Montana del Casentino assicura l'esercizio delle funzioni catastali appresso indicate in dettaglio, corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, con decorrenza dal 1^ novembre 2007 – a

mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti alla materia di cui trattasi:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, ed in relazione anche a quanto previsto al paragrafo 17 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 23 luglio 2007, i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla manifestano formalmente al contempo l'impegno ad esercitare direttamente ed operativamente entro il 15 dicembre 2009, oltre alle funzioni specificate al precedente comma, del pari attraverso la Comunità Montana del Casentino - che accetta -, le funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), del summenzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, come di seguito dettagliatamente indicate:

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;
4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. *La Conferenza dei Sindaci - di seguito denominata "Conferenza" -, prevista dall'articolo 37 dello Statuto della Comunità Montana, oltre alle funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti funzioni:*
 - a) *poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;*
 - b) *poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione Toscana e dallo Stato;*
 - c) *poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;*
 - d) *delibera il programma annuale delle attività da svolgere - di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;*
 - e) *vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.*
2. *I Sindaci ed il Presidente della Comunità Montana possono delegare alla partecipare della Conferenza un Assessore o un Consigliere.*
3. *La Conferenza è convocata dal Presidente.*
4. *La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
5. *Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, i Segretari, dipendenti dei Comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.*
6. *La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario, con il compito di redigere il verbale delle sedute.*

Art. 5

Dotazione Organica

- 1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Comunità Montana del Casentino. Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti che attualmente svolgono in Comunità Montana le funzioni di sportello decentrato del catasto e catastino consortile, inoltre quelli eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio a fronte della decisione dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla di esercitare attraverso la Comunità Montana del Casentino le funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM del 14 giugno 2007, oltre al personale eventualmente distaccato o comandato dai singoli Comuni*
- 2. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato - anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando. Laddove si decida di adottare la modalità di front-office comunale, il comune direttamente interessato si impegna a mettere a disposizione i propri dipendenti per lo svolgimento dell'attività medesima. Le attività svolte dai dipendenti dei Comuni sono dirette e organizzate dal responsabile della gestione associata.*
- 3. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.*

Art. 6

Beni, dotazione tecnica ed informatica

- 1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.*

- 2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.*

Art. 7

Costi e criteri di loro copertura

- 1. I costi inerenti la gestione del servizio saranno definiti dalla Comunità Montana tramite l'elaborazione di specifici budgets annuali. La Comunità Montana elaborerà altresì i relativi reports periodici e le relative rendicontazioni e consuntivi annuali.*
- 2. Ai costi inerenti la gestione del servizio, esercitato secondo l'opzione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, verrà fatto fronte nel modo seguente:*
 - Attraverso risorse proprie della Comunità Montana del Casentino in sinergia con l'attuale catastino consortile e sportello catastale decentrato;*
 - Attraverso le eventuali risorse di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;*
 - Attraverso le risorse conseguenti all'incentivazione prevista dalla L.R. n. 40/2001;*
 - Attraverso ogni ulteriore incentivazione e contributi attivabili.*
- 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di attivazione delle opzioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) o c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, salvo la verifica sulla sostenibilità dei costi da parte della Conferenza dei Sindaci.*

Qualsiasi ulteriore decisione e modifica che si renderà necessaria durante lo svolgimento del servizio verrà assunta dalla Conferenza dei Sindaci all'unanimità.

Art. 8

Durata

- 1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla corrispondente stipula. La gestione associata sarà operativa dal 1^a novembre 2007 – a mente delle*

disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti al decentramento ai Comuni delle funzioni catastali.

- 2. Il termine finale della presente convenzione, sino al quale la stessa esplicherà pienamente i propri effetti, è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione – avente durata decennale – che sarà stipulata tra la Comunità Montana del Casentino e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.*
- 3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.*

Art. 9

Recesso

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del DPCM emanato il 14 giugno 2007, l'eventuale recesso dalla presente convenzione potrà essere esercitato dalle parti contraenti esclusivamente tra il quattordicesimo ed il tredicesimo mese anteriore alla scadenza della convenzione stipulata tra la Comunità Montana del Casentino l'Agenzia del Territorio, ed esplicherà i propri effetti a decorrere dalla scadenza di detta convenzione.*

Art. 10

Disposizioni di rinvio

- 2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.*

Art. 11

Disposizione Finale

1. *Dalla data della stipula della presente convenzione cessa di operare la convenzione precedente per la gestione associata del Catasto tra la Comunità Montana ed i Comuni di di Bibbiena, Capolona, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.*

Art. 12

Esenzione per bollo e registrazione

1. *Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.*



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

L.R. 40/2001 "GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE LA COMUNITÀ MONTANA IN
MATERIA DI CATASTO – ATTRIBUZIONE DELEGA"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sugli emendamenti n. 1 e n. 2

Il Segretario Comunale, stante l'urgenza dovendo procedere entro i termini di legge ed in assenza dei Responsabili dei Servizi in sede consiliare, ai sensi dell'art. 49, comma secondo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere sugli emendamenti n. 1 e n. 2:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 28/09/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Massimo Zavagli)

D.Ce. n. 99 del 28/09/2007

Oggetto L.R. 40/2001 "GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE LA COMUNITA' MONTANA IN MATERIA DI CATASTO - ATTRIBUZIONE DELEGA"

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° 1580

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi 02/10/2007

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/10/2007, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

Addi 08 OTT. 2007

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE